

Calzature: Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE

Violazione	Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 1 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 3.000 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000
Violazione	Messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 2 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 700 a 3.500 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 1.166,66
Violazione	Immissione sul mercato di calzature realizzate con materiali diversi da quelli dichiarati in etichetta. L'accertamento della violazione presuppone un esame di laboratorio finalizzato ad individuare i materiali realmente usati nei principali componenti delle calzature.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 3 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Immissione sul mercato di calzature con etichetta in lingua italiana non conforme alle indicazioni stabilite dalla legge (che obbliga ad indicare i materiali usati nelle tre parti che compongono la calzatura: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna; permette di usare appositi simboli; richiede che l'etichetta sia apposta almeno su una delle calzature; prescrive come vada applicata; ecc.)
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 4 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Immissione sul mercato di calzature con etichetta che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 5 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Messa a disposizione sul mercato di calzature in assenza di informazioni al consumatore finale sul significato dei simboli adottati sull'etichetta e pertanto inosservanza dell'obbligo di esporre in modo chiaro e visibile il cartello illustrativo dei simboli usati nell'etichetta delle calzature.
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 6 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	da 200 a 1.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 333,33
Violazione	Mancato rispetto da parte del produttore/importatore del termine assegnato dall'Autorità di vigilanza per regolarizzare o ritirare le calzature dal mercato, in caso di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni di legge.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 8 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 3.000 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000